Provincia di Livorno

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ATTO N. 16 SEDUTA DEL 13/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, PUBBLICA E PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI.

L'anno duemilaventi e questo giorno tredici del mese di Luglio, alle ore 11:30, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

#### All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Assente

Consiglieri assegnati: n. 11,

Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,

Consiglieri presenti: n. 10,

Consiglieri assenti: n. 1.

Partecipa il Dott. Rossano Mancusi, Segretario del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.

#### IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, PUBBLICA E PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI.

Il Sindaco Gabriella Allori passa la parola al Vice Sindaco Dott.ssa Donatella Martorella per illustrare il punto n. 6 dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Vice Sindaco Martorella che spiega di come il Comune sia dotato di un sistema di videosorveglianza, del fatto che è stata fatta una gara per l'implementazione dei punti di istallazione delle videocamere. Continua affermando che il Comune era già dotato di un apposito Regolamento, approvato nel 2018, e per adeguarlo a una direttiva della Comunità Europea concernente la privacy, si è reso necessario disciplinare le parti più pregnanti che riguardano essenzialmente il trattamento dei dati personali.

Il Consigliere Andrea Ciumei chiede se siano stati già nominati i Responsabili del trattamento.

A tale domanda risponde il Segretario Comunale che tale adempimento verrà fatto in seguito.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- Il Comune di Marciana Marina si è dotato di un Sistema di videosorveglianza con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, installando un appropriato sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana;
- la videosorveglianza è costituita da più strumenti, il cui utilizzo è diretto alla vigilanza a distanza, tecnicamente in remoto, utilizzando specifici dispositivi, per le riprese video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento:
- l'Amministrazione comunale ha potenziato il proprio sistema di videosorveglianza e che questo necessiti di una nuova e ulteriore regolamentazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010, nonché dell' art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (e del conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 51/2018, in attuazione della Direttiva UE 680/16, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di autorità competenti a fini di prevenzione, di indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

Visto il Regolamento in materia di videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2018;

#### Preso atto che:

- l'attivazione del sistema di video sorveglianza per l'Amministrazione Comunale ha le seguenti finalità istituzionali:
- a) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza urbana sul territorio comunale;

- b) Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
- c) Tutelare il patrimonio comunale e prevenzione atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica;
- d) Controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale
  - e) Tutelare la sicurezza urbana e pubblica nonché prevenire o reprimere i reati;
- risulta necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale gestito ed impiegato dal Comune di Marciana Marina-Polizia Locale i svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- si debba altresì garantire i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazioni coinvolti nel trattamento;
- è necessario dare atto che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in rapporto alle finalità d'istituto perseguite;
- per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza e al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

#### Considerato che:

- si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento delle nuove tecnologie utili alle FFOO affinché possano procedere con efficienza e diligenza nell'assolvimento delle funzioni d'istituto;
- l'aggiornamento del Regolamento debba trovare riscontro nelle nuove normative imposte dal Garante della Privacy ed approvate con DPR nr. 15 del 15 gennaio 2018 nonché la necessita di trasmissione agli organismi di controllo e tutela dei dati riservati;

Visto il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 8/4/2010;

Viste le Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 8 Aprile 2010;

Viste le circolari del Capo della Polizia n° 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 e n° 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010;

Visto il DPR n° 15 del 15 gennaio 2018;

Visto l'art. 4 del Regolamento UE 2016/679;

Visto il D.Lgs 101/2018;

#### Delibera N. 16 del 13/07/2020

Visto l'art. 2 del D.Lgs.

Considerati gli aggiornamenti normativi in materia di trattamento dei dati personali;

Visto il D. Lgs. 196/2003;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Settore 2;

Esaurita la fase della discussione, il Sindaco mette a votazione l'argomento, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n: 8 contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro") espressi per appello nominale, dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di revocare il regolamento in materia di videosorveglianza approvato con CC n° 16 del 29.03.2018;
- 2) Di approvare il "Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza comunale ai fini della tutela della sicurezza urbana, pubblica e prevenzione e repressione dei reati" per la disciplina della videosorveglianza sul territorio Comunale", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) Di dare atto che il regolamento comunale entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
- 4) Di disporre che sia data adeguata informazione dell'adozione del presente regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale (albo pretorio on line e Sito istituzionale Pagina Amministrazione Trasparente).

Con separata votazione e con i voti espressi in narrativa, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi), contrari n. 0

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERA

5) – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000



#### COMUNE DI MARCIANA MARINA

#### PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla Delibera n. 16 del 1307 2020)

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEDSORVEGLIANZA COMUNALE, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, PUBBLICA E PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI.

\*\*\*\*\*

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

\* \* \* \* \*

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Servizi Affari Generali, al cittadino, alla persona

Gabriella Allori

Marciana Marina 29/6/200

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Servizi Economico-Finanziari

Gabriella Allori

Marciana Marina 29/6/2020



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

# AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, PUBBLICA E PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 13 luglio 2020



#### **SOMMARIO**

CAPO Ipag. 4
PRINCIPI GENERALIpag. 4
Articolo 1. Premessapag. 4
Articolo 2. Definizionipag. 5
Articolo 3. Ambito di applicazionepag. 6
Articolo 4. Trattamento dei dati personali e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianzapag. 7
CAPO IIpag. 8
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTOpag. 9
Articolo 5. Notificazionepag. 9
Articolo 6. Titolare del Trattamentopag. 9
Articolo 7. Responsabile del Trattamentopag. 9
CAPO IIIpag. 1
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIpag. 1
Sezione Ipag. 11
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALIpag. 1
Articolo 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personalipag. 11
Articolo 9. Obblighi degli operatoripag. 13
Sezione IIpag. 14
FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZApag. 14
Articolo 10. Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Poliziapag. 14
Articolo 11. Accertamento di illeciti in materia ambientalepag. 14
Articolo 12. Videosorveglianza e Istituti scolasticipag. 16
Articolo 13. Videosorveglianza in materia di deposito dei rifiutipag. 16
Articolo 14. Videosorveglianza e sistemi di videosorveglianza di privatipag. 16
Articolo 15. Videosorveglianza e utilizzo di particolari sistemi mobili di videosorveglianzapag. 17



Articolo 16. Videosorveg. e utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al C.D.S pag. 19
Sezione IIIpag. 20
SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZApag. 20
Articolo 17. Sistemi Integrati di videosorveglianzapag. 20
Articolo 18. Ulteriori avvertenze per sistemi di videosorveglianza urbana integratipag. 21
Sezione IVpag. 22
INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATIpag. 22
Articolo 19. Informazioni rese al momento della raccoltapag. 22
Articolo 20- Diritti dell'interessatopag. 23
Sezione Vpag. 25
SICUREZZA E LIMITI UTILIZZI NEL TRATTAMENTO DEI DATIpag. 25
Articolo 21. Sicurezza dei datipag. 25
Sezione VIpag. 27
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATIpag. 27
Articolo 22. Cessazione del trattamento dei datipag. 27
Sezione VIIpag. 28
COMUNICAZIONE DEI DATIpag. 28
Articolo 23. Comunicazionepag. 28
CAPO IVpag. 29
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALEpag. 29
Articolo 24. Disposizione Generalepag. 29
Articolo 25. Norma di rinviopag. 29
CAPO Vpag. 30
MODIFICHEpag. 30
Articolo 26. Modifiche regolamentari



#### **CAPO I**

#### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 - Premessa

- a. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana del Comune di Marciana Marina.
- b. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto ossia a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati ad un centro di controllo e coordinamento.
- c. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- d. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Marciana Marina nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
- e. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Marciana Marina -Polizia Locale, può prevedere e attuare il collegamento ai comandi delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Statale e Locale nonché dell'eventuale sistema di videosorveglianza ambientale realizzato anche mediante utilizzo di apparecchiature mobili così dette "foto trappole" e/o Droni e/o Body Cam quali strumenti utili anche per la tutela e salvaguardia degli operatori di Polizia.
- f. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- g. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art. 2 del D.Lgs 51/2018 (attuativo della Direttiva UE 680/16) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.



#### Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

- a. «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- d. «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- e. «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- f. «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- g. «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- h. «contitolare del trattamento»: quando insieme a una o più organizzazioni definisce congiuntamente «perché» e «come» devono essere trattati i dati personali. I contitolari del



trattamento devono stipulare un accordo che definisca le rispettive responsabilità per quanto riguarda il rispetto delle norme del GDPR e/o della Direttiva UE 680/2016. Gli aspetti principali dell'accordo devono essere comunicati alle persone i cui dati sono oggetto di trattamento;

- i. «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- j. «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- k. «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- 1. «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- m. «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- n. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

#### Articolo 3 - Ambito di applicazione

- a. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto delle previsioni previste dalla Direttiva UE 680/2016 e dal Regolamento europeo 679/2016 sulla privacy e relativi decreti attuativi;
- b. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
- c. Ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 per



la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La sicurezza urbana secondo le indicazioni della Consulta deve quindi intendersi come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso o di futura realizzazione dal Comune di Marciana Marina attengono specificamente alla tutela della sicurezza urbana, della prevenzione della sicurezza e ordine pubblico e prevenzione e repressione dei reati;

- d. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Servizio di Polizia Locale di Marciana Marina sono investiti;
- e. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- f. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- g. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

#### Articolo 4 - Trattamento dei dati personali e finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- a. La gestione del trattamento dati e dell'impianto di videosorveglianza è riservata esclusivamente al personale della Polizia Locale avente qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale e in possesso di qualifica di agente o ufficiale di Pubblica Sicurezza ai sensi della L. 65/86, il quale potrà avvalersi a sua discrezione di personale tecnico del Comune di Marciana Marina o di ditta incaricata per il posizionamento e prelievo delle relative apparecchiature e per tutte le operazioni tecniche inerenti la manutenzione, assistenza e riparazione guasti.
- b. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle



funzioni istituzionali attribuite al Comune di Marciana Marina in materia di sicurezza urbana e pubblica nonché la prevenzione e repressione dei reati ed il sistema è realizzato ad uso esclusivo di polizia. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e/o di videosorveglianza. All'interno dell'attività di videosorveglianza rientra l'utilizzo di telecamere di tipo dome, bullet, fisse e/o mobili, telecamere LPR o OCR, con o senza "intelligent video", droni e sistemi per il video controllo delle discariche abusive nonché altri strumenti di videocontrollo a tutela della sicurezza urbana o della pubblica sicurezza ed ordine pubblico quali il collegamento ed interconnessione con sistemi di videosorveglianza privati.

c. Le finalità istituzionali della videosorveglianza cittadina, sono conformi a quelle previste dalle normative di settore nonché dai Patti sulla Sicurezza stipulati tra il Sindaco ed il Prefetto di Livorno.

In particolare le finalità istituzionali, oltre a quelle previste dalle specifiche norme in materia per quanto attiene alle competenze e funzioni della Polizia Locale, sono:

- a. attivazione di uno strumento a supporto della funzione di Protezione Civile sul territorio comunale:
- b. a supporto, in tempo reale, della viabilità urbana anche per attivare il pronto intervento della Polizia Locale e a ordinamento Statale;
- c. a supporto dell'informazione alla cittadinanza delle strade o vie a maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile alla circolazione;
- d. rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico a supporto della predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e. a supporto della vigilanza del pubblico traffico;
- f. prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolareal patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- g. la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- h. la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge ai soggetti pubblici;
- i. la protezione delle proprietà pubbliche;
- j. l'acquisizione di elementi utili agli accertamenti di competenza.
- d. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le video riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.



## CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### Articolo 5 - Notificazione

Il Comune di Marciana Marina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione e/o verifica preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi di quanto disposto dalle normative di settore.

#### Articolo 6 - Titolare del Trattamento

Il Sindaco del Comune di Marciana Marina, per quanto attiene al sistema di videosorveglianza cittadino, è il Titolare del Trattamento;

#### Articolo 7 - Responsabile del Trattamento

- ufficiale di Polizia Locale del Comune di Marciana Marina, avente qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza ai sensi della L.65/86, è nominato e designato dal Sindaco quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito, da parte del Responsabile, il ricorso alla delega scritta a sub responsabili tecnici e/o autorizzati per l'esercizio di funzioni per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte del designato ed al quale permane la responsabilità del trattamento dati non essendo questa sub delegabile.
- b. Il Responsabile del Trattamento Dati deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento e delle altre normative in quanto applicabili.
- c. Il Responsabile del Trattamento Dati procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- d I compiti affidati al responsabile del Trattamento Dati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione e in ogni caso sono attribuiti i compiti indicati



nelle misure organizzative adottate in quanto compatibili...

- e. Gli autorizzati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- f Il responsabile del Trattamento Dati e/o suo delegato di funzioni si attengono all'osservanza delle disposizioni impartite per la tutela dei dati trattati.
- Il responsabile del Trattamento Dati designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale, avente qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e in possesso di qualifica di agente o ufficiale di Pubblica Sicurezza ai sensi della L. 65/86, che per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- h Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.



#### **CAPO III**

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Sezione I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### Articolo 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- a. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini della tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutela della sicurezza o ordine pubblico nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o prevenzione e repressione dei reati, tutela della sicurezza stradale per monitorare la circolazione, tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali e le aree adiacenti o pertinenti agli stessi, tutela ambientale.
- b. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - I. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - II. raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e leggi o regolamenti e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - III. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - IV. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
  - V. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, sono trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- c. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate su strade, intersezioni, piazze, parchi pubblici o immobili, o in altre zone del territorio urbano, individuati dalle autorità preposte alla sicurezza urbana nonché ordine e



sicurezza pubblica. L'atto di individuazione sarà reso pubblico nelle previste modalità al responsabile del trattamento.

- d. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
- e. Il titolare e gli addetti al trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
- f. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala dati del Servizio di Polizia Locale e registrate su un supporto digitale. Presso la sede della Polizia Municipale o delle eventuali altre forze di Polizia ad ordinamento statale le immagini saranno o potranno essere visualizzate su appositi monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in tempi successivi all'accadimento dello stesso sia per verificare in tempo reale il buon andamento dell'ordine e sicurezza pubblica e urbana.
- g. tecniche di "storage" dei vari dispositivi del sistema di videosorveglianza, al massimo ai 90 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato, fermo restando le capacità videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o deroghe previste dalle norme in materia di conservazione delle fonti di prova ai sensi del codice penale o di procedura penale o per esigenze di ordine o sicurezza pubblica o urbana o di espletamento di procedure amministrative per tutta la durata dell'iter delle stesse o per deroghe concesse dal Garante sulla Privacy.
- h. In tutti i casi, al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento o dalle norme, in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
- i. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
- j. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- k. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 1. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di



elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

m. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### Articolo 9- Obblighi degli operatori

- a. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento o dalle eventuali ulteriori prescrizioni previste dal Titolare del Trattamento sentito il R.P.D., comunque nei limiti delle previsioni di legge.
- b. L'utilizzo delle telecamere è consentito per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici senza poter essere mirato e dettagliato su proprietà private fatta salva eventuale necessità di indagine.
- c. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato o da suo delegato.
- d. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.



#### Sezione II

#### FINALITA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

#### Articolo 10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

- a. Ove dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- b. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al presente regolamento, l'incaricato procederà alla estrazione e registrazione delle stesse su supporti digitali.
- c. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- d. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia ad ordinamento Statale o di Polizia Locale.
- e. Nel caso in cui gli organi di Corpi di Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile o suo delegato, per esercizio delle funzioni della gestione e del trattamento dei dati.

#### Articolo 11 - Accertamento di illeciti in materia ambientale

- a. Il Comune di Marciana Marina, al fine di controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, previo espletamento di almeno 30 giorni dei previsti controlli e verifiche con proprio personale di Polizia Locale, così come stabilito dal Garante sulla Privacy, si può avvalere di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere mobili o fisse collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio.
- b. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.



- c. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con apposite impostazioni o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
- d. Saranno adottate le previste misure atte a evitare l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autentificazione abilitanti il soggetto incaricato.
- e. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- f. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli informativa minima collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel facsimile dell'allegato n.1 del provvedimento del garante della privacy n.1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "la registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale di Marciana Marina per prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti".
- g. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
- h. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e i dati sono raccolti e registrati per le finalità indicate nel presente articolo e resi inutilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.
- i. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
- j. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a quello previsto dal presente regolamento, fatte salve esplicite autorizzazioni degli organi preposti o le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
- k. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
- l. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato di Polizia Locale avente qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale e in possesso di qualifica di agente o ufficiale di Pubblica Sicurezza ai sensi della L. 65/86. E' fatta salva la possibilità per il personale di polizia locale incaricato di usufruire di personale tecnico per operazioni sul sistema che richiedessero specifiche competenze tecniche



## Comune di Marciana Marina attraverso apposita nomina ad ausiliario di P.G. o P.S. dello stesso.

#### Articolo 12 - Videosorveglianza e Istituti scolastici

- a. Qualora si proceda nell'attivazione di un sistema di videosorveglianza presso istituti scolastici di competenza Comunale, il sistema installato, nel rispetto di quanto previsto dal garante privacy con provvedimento del 8/4/2018 art 14, dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
- b. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.
- c. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
- d. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

#### Articolo 13 - Videosorveglianza in materia di deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con dispositivi sia fissi e/o mobili, è consentito, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, nei seguenti casi:

- I. con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose;
- II. con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

#### Articolo 14- Videosorveglianza e sistemi di videosorveglianza di privati

a. E' consentita, se di interesse per la sicurezza urbana o l'ordine e la sicurezza pubblica e/o prevenzione e repressione dei reati da parte dell'amministrazione Comunale, la interconnessione e collegamento di impianti di videosorveglianza privati.



- b. In caso di interconnessione di sistemi di videosorveglianza di privati, finanziati in tutto o in parte dagli stessi, l'organo di Polizia Locale diviene gestore esclusivo di tale sistema di videosorveglianza e il privato non potrà né dovrà più poter accedere ai dati di tali impianti e le immagini potranno essere viste solo da operatori di Polizia con qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
- c. Per l'attuazione di tale tipologia di collegamenti i sistemi di videosorveglianza privati dovranno essere tecnicamente conformi agli standard tecnici che saranno dettati dall'amministrazione comunale al fine di renderli integralmente compatibili e conformi con le misure di sicurezza previste. Sono integrabili sistemi di videosorveglianza privati, finanziati in tutto o in parte dagli stessi, compresa la eventuale manutenzione, dagli stessi soggetti privati a seconda di quanto sarà stabilito ad insindacabile giudizio da parte dell'amministrazione comunale.
- d. Le aree inquadrate da eventuali impianti di videosorveglianza finanziati dagli stessi in tutto o in parte, sentito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dovranno inquadrare aree di pubblico interesse e attinente alla sicurezza urbana e/o ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione e repressione di reati.
- e. Resta a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, sentito il responsabile della Polizia Locale, la valutazione dell'opportunità e congruità di attuare ogni singolo collegamento con i privati.
- f. Il supporto con l'informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti e deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- g. Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate. In ogni caso il responsabile, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

#### Articolo 15- Videosorveglianza e utilizzo di particolari sistemi mobili di videosorveglianza

#### a. Body Cam e Dash Cam

I. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per i servizi a maggior rischio operativo, delle Body Cam (telecamere a bordo uomo) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del Codice Privacy e del D.lgs 51/2018 rattandosi di "dati



personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polIzia giudiziaria".

- II. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che potranno o saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione (ad es. il capo-pattuglia), delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
- III. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro e recante l'associazione con l'operatore di Polizia al quale è consegnata nonché il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
- IV. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
- V. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma a o previste nel disciplinare di cui al comma c.
- VI. Spetta all'ufficiale o all'operatore capo pattuglia di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza da parte direttamente dell'operatore agente o su indicazione della Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
- VII. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile del Servizio, il quale provvederà alla sua consegna all'Ufficio Polizia Locale.
- VIII. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di pertinenza, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

#### b. Telecamere modulari (foto trappole).

I. Su tutto il territorio comunale possono essere posizionate telecamere modulari (cd. foto



## Comune di Marciana Marina trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo;

- II. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine;
- III. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree;

#### c. Droni

- I. Su tutto il territorio comunale possono essere utilizzate telecamere a bordo di droni per servizi di Protezione Civile, sicurezza urbana, ordine e sicurezza pubblica, prevenzione o repressione di reati con invio di flussi video a postazione remota per il monitoraggio attivo.
- II. L'utilizzo dei Droni dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
- III. Gli apparati di videosorveglianza su Drone sono utilizzati su aree pubbliche, in sicurezza perla popolazione e gli animali, secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di azioni di Protezione Civile, illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.
- IV. Qualora non sussistano finalità di sicurezza di cui all'art 53 del D.lgs. 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.Lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
- V. L'utilizzo dei Droni dovrà essere conformato a quanto stabilito dalle previsioni normative in materia e nel rispetto "Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" di ENAC.

#### Articolo 16 - Videosorveglianza e utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

- a. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo del traffico veicolare, possono essere utilizzati strumenti elettronici con telecamere per il controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL e APU, Corsie Preferenziali, Impianti di Rilevazione Passaggi Rossi Semaforici, Controllo della Velocità quali Autovelox, TeleLaser, Street Control, ecc).
- b. La registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada con le modalità eventualmente impartite dal Garante e contenute altresì nelle varie leggi e decreti speciali (D.P.R. 250/1999, C.d.S., art. 13 L. 689, Ecc) e relative eventuali necessarie omologazioni e/o autorizzazioni.



c. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico o non automatico delle violazioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e forma oggetto della rispettiva disciplina specifica se presente oltre che del presente regolamento se non in contrasto; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali, salvo le seguenti ulteriori specificazioni sui dati raccolti:

vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;

II. le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate .

III. l'impianto elettronico di rilevamento di targhe circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada.

IV. le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione.

V. le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

VI. le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali.

VII. i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

#### Sezione III

#### SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

#### Articolo 17 - Sistemi Integrati di videosorveglianza

- a. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
  - I. collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico con una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale e/o parziale, delle immagini riprese da parte di un sistema condiviso messo a disposizione da uno o più autonomi titolari del trattamento (cd. Contitolari), ma che ne stabiliscono congiuntamente i «perché», "finalità" e «come» devono essere trattati i dati personali i quali utilizzano le



medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli "Contitolari" possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità stabilite nell'accordo di Contitolarietà [articoli 21 della Direttiva UE 2016/680 e dall'articolo 17 del relativo D.lgs attuativo n° 51 del 18 maggio 2018 e dall'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e relativo decreto attuativo], con finalità indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici.

II. collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo assume un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

III. collegamento di sistemi di videosorveglianza di privati al sistema di videosorveglianza cittadino.

- b. Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia ad ordinamento statale o Locale. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, salvo casi specifici e motivati inerenti l'ordine o sicurezza pubblica, si potrà utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" previsto dalla normativa di settore. Tale informativa minima potrà essere messa anche al confine dell'area interessata dalla videoripresa e non direttamente a contatto con il punto di ripresa. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.
- c. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori quali:
- I. adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

II. separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

III. fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

#### Articolo 18 - Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza Urbana integrati

a. In caso di attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali, è necessario rispettare specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità di utilizzo dello stesso.



#### In particolare:

l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica

amministrazione.

b. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento e agli effetti che possono determinare (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici).

#### Sezione IV

## INFORMATIVA E DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Articolo 19 - Informazioni rese al momento della raccolta

- a. Il Comune di Marciana Marina in conformità delle normative di settore in materia di videosorveglianza si impegna ad affiggere idonea segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, seconda la modulistica allegata.
- b. Il Comune di Marciana Marina nella persona del responsabile del trattamento dati si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Marciana Marina ed eventualmente altri mezzi di informazione/diffusione locale.
- c. Gli interessati, nel rispetto di quanto sopra riportato, dovranno quindi essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).



- d. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa, così come appositamente previsto dal GDPR e indicante il titolare del trattamento, le finalità perseguite, il punto di contatto. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze e modifiche normative o regolamentari che dovessero occorrere in materia.
- e. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

#### Articolo 20 - Diritti dell'interessato

- a. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, nei limiti stabiliti dalla Direttiva UE 680/2016 e relativo D.Lgs 51/2018, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma dell'esistenza di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
  - i. le finalità e il titolo giuridico del trattamento;
  - ii. le categorie di dati personali trattati;
  - iii. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
  - iv. personali sono stati comunicati;
  - v. il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per determinare tale periodo;
  - vi. il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
  - vii. il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;
  - viii. la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
- b. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 2 del D.Lgs 51/2018, il titolare del trattamento informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei relativi motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.
- c. Il titolare del trattamento documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di cui al comma precedente. Tali informazioni sono rese disponibili al Garante.
- d. Per ciascuna delle richieste di cui ai commi precedenti può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- e. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono



essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

- f. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma a l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- g. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito senza ingiustificato ritardo, fatti salvi i limiti di accesso previsti dal D.Lgs 51/2018.
- h. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- i. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità alla normativa di settore, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
- j. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa di settore, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
- k. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
- 1. Sono fatti salvi i limiti di accesso previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 51/2018.
- m. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo e regolamento si fa riferimento al D.Lgs 51/2018.
- n. Nei casi di "Contitolarietà" dei dati con altre Forze di Polizia ad ordinamento Statale o Locale, congiuntamente dai Contitolari del Trattamento Dati, nel rispetto del Regolamento Ue 679/2016 e della Direttiva UE 680/2016 e relativi decreti attuativi (rispettivamente D.Lgs 101/2018 e D.Lgs 51/2018), gli stessi potranno codificare e definire idonee ed apposite ulteriori procedure inerenti l'accesso ai dati. In mancanza di procedure di accesso non congiuntamente codificate, in rispetto alle citate norme, i singoli Contitolari potranno autonomamente definire per le loro strutture di competenza, idonee ed apposite ulteriori procedure inerenti l'accesso ai dati,



#### Sezione V

#### SICUREZZA E LIMITI UTILIZZI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Articolo 21 - Sicurezza dei dati

- a. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi per sicurezza urbana, prevenzione ordine e sicurezza pubblica, prevenzione o repressione di reati, espletamento attività amministrative sanzionatorie;
- b. Alla sala dati del Servizio della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre che il titolare e il Responsabile del trattamento con qualifica di Agente o Ufficiale di Pubblica sicurezza, solo ed esclusivamente il personale, appositamente nominato per il trattamento dati.
- c. La sala dati è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede del Servizio della Polizia Municipale.
- d. L'utilizzo di sistemi di "digital recording" e relativa crittografia impediscono di rimuovere i supporti digitali di memorizzazione delle immagini per accessi non autorizzati.
- e. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
- f. Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare e Responsabile del trattamento di verificare l'attività espletata da parte degli addetti al trattamento delle immagini, salvo i casi previsti dalla legge.
- g. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
  - I. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
  - II. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente valutata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
  - III. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- IV. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini



solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

- V. qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui al codice penale;
- VI. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
- h. Sono ritenute idonee misure di sicurezza, da attuarsi nei locali ove collocato il sistema di videosorveglianza e di conservazione dei dati, le seguenti:
  - I. idonea chiusura di detti locali;
  - II. accesso con credenziali e/o badge e/o a chiave meccanica;
  - III. sistemi di allarme per eventuali intrusioni abusive;
  - IV. eventuale installazione di telecamere di videosorveglianza;
- i. Nel rispetto della normativa di settore, il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche:
  - I. incaricate del trattamento,
  - II. autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo,
  - III. ad utilizzare gli impianti e/o visionarne le immagini nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti,
- j. Nell'atto di nomina si stabilisce il preciso ambito di trattamento, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, e i diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.



#### Sezione VI

#### CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Articolo 22 - Cessazione del trattamento dei dati

- a. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- b. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente regolamento o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.



## Sezione VII COMUNICAZIONE DEI DATI

#### Articolo 23 - Comunicazione

- a. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Marciana Marina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- b. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.



## CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Articolo 24 - Disposizione generale

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso il Servizio di Polizia Locale di Livorno a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



#### CAPO V MODIFICHE

#### Articolo 26 - Modifiche regolamentari

- a. I contenuti del presente regolamento, ad eccezione dei casi ivi espressamente previsti, dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
- b. Il Responsabile del Trattamento dei dati sistema di videosorveglianza cittadina adotta gli atti conseguenti al diritto di accesso.
- c. L'Informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale sarà conforme a quella previstadal garante privacy.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Gabriella Allori IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Rossano Mancusi

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 20/08/2020

RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Gabriella Allori

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giuggo 2003, n. 69), in data 20/08/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 20/08/2020

IL RESPONSABILE Gabriella Allori

#### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

#### ATTESTA

#### ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossano Mancusi